



ORDINE AVVOCATI UDINE

REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE

Sommario

REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE	1
Art. 1 - Presentazione istanza	1
Art. 2 - Allegazioni.....	2
Art. 3 - Comunicazioni.....	2
Art. 4 - Incarichi congiunti.....	2
Art. 5 - Assegnazione Consigliere relatore e responsabile del procedimento	2
Art. 6 - Avviso alle parti interessate e possibilità di tentativo di conciliazione.....	2
Art. 7 - Parere di congruità	2
Art. 8 - Proroga e/o sospensione dei termini	3
Art. 9 - Richiesta integrazione e/o convocazione	3
Art.10 - Sospensione feriale.....	3
Art. 11 - Deposito opinamento e comunicazioni	3
Art. 12 - Contributo di opinamento	3
Art. 13 - Rinuncia alla domanda.....	4
Art. 14 - L'esecuzione dei pagamenti.....	4
Art. 15 - Norma transitoria	4
Art. 16 - Entrata in vigore e pubblicità.....	4

Art. 1 - Presentazione istanza

La domanda di liquidazione dei compensi degli avvocati e dei praticanti avvocati va depositata con istanza scritta, il cui *fac simile* è reperibile in Segreteria ovvero scaricabile dal portale dell'Ordine, nella Segreteria dell'Ordine di Udine, che vi appone l'attestazione di avvenuta presentazione, corredata da numero di protocollo e data.

All'atto del deposito della domanda debbono essere assolti l'imposta di bollo e gli altri oneri dovuti per legge e ai sensi del successivo articolo 12.

La richiesta di parere di congruità può essere presentata solamente da un iscritto all'Albo degli avvocati tenuto dall'Ordine di Udine o suoi eredi.

Nel caso in cui la domanda di liquidazione venga proposta da soggetto non legittimato, essa dovrà essere rifiutata sin dal suo deposito e il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati.



Art. 2 - Allegazioni

All'istanza è necessario allegare, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la documentazione utile, un cui elenco esemplificativo è già indicato nel *fac simile* di istanza.

Art. 3 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec e/o raccomandata a/r e/o attraverso l'Area riservata del sito dell'Ordine degli Avvocati di Udine.

Art. 4 - Incarichi congiunti

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà pertanto presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificatamente svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

Art. 5 - Assegnazione Consigliere relatore e responsabile del procedimento

Il Presidente designa, osservando il principio dell'alternanza, tra i Consiglieri componenti la Commissione Liquidazioni Parcelle, il Consigliere Relatore, il quale assumerà i poteri funzionali di "responsabile del procedimento" di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Art. 6 - Avviso alle parti interessate e possibilità di tentativo di conciliazione

Il Consigliere relatore darà avviso alla/e parte/i nei confronti della/e quale/i il parere stesso è destinato a produrre effetti dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/90, e della possibilità di depositare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione nella Segreteria dell'Ordine degli avvocati deduzioni scritte nonché richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13, comma 9, L. 247/2012.

La parte interessata avrà facoltà di visionare l'istanza e i documenti alla stessa allegati entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il costo per il rilascio di copie è indicato in € 0,30 per facciata e le copie verranno consegnate nel termine di tre giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

L'eventuale urgenza nel rilascio copie comporterà il pagamento di ulteriori € 0,20 per facciata.

Art. 7 - Parere di congruità

Il Consigliere relatore riferirà al Consiglio per la successiva deliberazione.

Il Consiglio opina i compensi sulla fede di quanto esposto nella notula e nella domanda predisposta dal richiedente in relazione all'opera prestata e su quanto acquisito e/o prodotto anche dalle parti interessate.

La delibera in ordine all'istanza è adottata entro trenta giorni decorrenti o dalla data di assegnazione del fascicolo al Consigliere ovvero dall'adempimento della richiesta di integrazione avanzata all'istante, ovvero dalla data di esperimento del tentativo di conciliazione.



Art. 8 - Proroga e/o sospensione dei termini

I termini di cui al precedente art. 7 possono essere prorogati, per un massimo di sessanta giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste integrazioni.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione i termini sono sospesi, sempre per non più di sessanta giorni.

Art. 9 - Richiesta integrazione e/o convocazione

Ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Consigliere Relatore potrà richiedere all'istante il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti od orali, concedendo un termine congruo.

Potrà anche convocare l'istante per chiarimenti, indicando l'ora e il giorno della convocazione.

Qualora l'istante non ottemperi alla convocazione, ovvero non fornisca i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento verrà dichiarata improcedibile e il contributo per l'attivazione del procedimento non potrà essere restituito ai sensi del successivo art. 12.

Nell'ipotesi in cui l'istanza venga dichiarata improcedibile per le ragioni di cui sopra, l'istante potrà presentare nuova domanda, corredandola dei documenti mancanti ovvero dando atto di essere disponibile a rendere i chiarimenti richiesti, e versando nuovamente il contributo di opinamento.

Art.10 - Sospensione feriale

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 11 - Deposito opinamento e comunicazioni

Esaurita l'attività istruttoria, il Consigliere Relatore riferirà al Consiglio dell'Ordine l'esito dell'attività svolta. Il Consiglio dell'Ordine delibererà sull'opinamento.

Ad avvenuto opinamento il Consiglio depositerà il fascicolo nella Segreteria dell'Ordine, che ne darà comunicazione all'istante affinché ritiri le parcelle opinate e la documentazione.

Non è onere dell'Ordine conservare copia della documentazione prodotta.

Art. 12 - Contributo di opinamento

All'atto del deposito in Segreteria dell'Ordine della richiesta di opinamento, debitamente bollata con l'importo previsto al tempo della domanda, l'istante dovrà versare la somma di € 15,00 a titolo di contributo per l'attivazione del procedimento. In caso di presenza di più controinteressati sarà dovuta l'ulteriore somma di € 10,00 per ciascun controinteressato successivo al primo. Tali importi non saranno in ogni caso restituiti.

Successivamente alla delibera di opinamento sarà dovuto all'Ordine il diritto di opinamento in misura pari al 2% dell'importo liquidato a titolo di onorari e/o competenze.

La misura sarà pari all'1% degli importi liquidati qualora l'opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo di un fallimento. Qualora l'opinamento venga richiesto per la difesa d'ufficio verrà versato solo il contributo per l'attivazione del procedimento di cui al precedente comma 1 e nessuna percentuale ulteriore sul liquidato verrà richiesta.

All'atto del pagamento dei diritti, nella misura sopra indicata, l'istante potrà ritirare la copia estratto del provvedimento.



Art. 13 - Rinuncia alla domanda

L'istante potrà rinunciare alla liquidazione richiesta e ritirare la documentazione solo prima dell'assunzione della delibera di opinamento e non vi sarà, in ogni caso, restituzione delle somme versate a titolo di contributo attivazione procedimento.

Art. 14 - L'esecuzione dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine o mediante bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine.

Art. 15 - Norma transitoria

Il presente Regolamento non si applica alle istanze depositate e non ancora evase alla data della sua entrata in vigore.

Art. 16 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2017.

Di esso verrà data notizia mediante pubblicazione sul portale dell'Ordine degli Avvocati di Udine.